

## La formazione del Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza



**Il Testo Unico sulla Sicurezza dei Lavoratori indica tra le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza sul luogo di lavoro, l'informazione, la formazione e l'addestramento.**

**L'art. 2 fornisce di esse una puntuale definizione:**

- **formazione:** è il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenza e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- **informazione:** è il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- **addestramento:** è il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Con riferimento alla formazione, l'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 individua nel datore di lavoro e nel dirigente, i soggetti obbligati ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riguardo al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

Le figure destinatarie del processo di formazione sono:

il lavoratore;

il dirigente;

il preposto;

il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza;

il lavoratore con l'incarico dell'attività di primo soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione;

i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale requisito abilitativo allo svolgimento delle proprie funzioni.

Anche il datore di lavoro è destinatario di obblighi formativi, sia come utilizzatore di attrezzature di lavoro che in veste di addetto allo svolgimento degli incarichi di primo soccorso ed antincendio, ed infine ove svolga in prima persona il ruolo di RSPP nella propria azienda.

L'omessa formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, comporta la sanzione per il datore di lavoro e il dirigente dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 Euro.

In questo numero ho deciso di affrontare la tematica della formazione del RLS. Nel nostro ambito lavorativo difatti, considerata anche la mia esperienza diretta di RLS, si registra troppo spesso una inaccettabile lentezza dell'Amministrazione nell'erogare la prescritta formazione nei tempi dovuti, così come si riscontra purtroppo una pressoché assente procedura di aggiornamento di detta figura.

E' quanto mai utile rammentare che, così come prescritto dalla legge, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare, pertinente la normativa in materia di sicurezza e salute ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da fornirgli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

L'articolo 37, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 ha definito i contenuti minimi della formazione di questa figura, fissando la durata minima dei corsi in 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

E' altresì previsto l'obbligo di aggiornamento periodico con durata non inferiore a 4 ore annue per l'impresa dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

La contrattazione collettiva nazionale può eventualmente fissare una maggiore durata dei corsi e dell'aggiornamento, sempre nel rispetto, però, dei seguenti contenuti minimi:

- principi giuridici comunitari e nazionali;
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- nozioni di tecnica della comunicazione.

La contrattazione di categoria può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema di metodologia didattica), con riferimento a specificità dei propri comparti.

Inoltre, il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano importanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dovrà provvedere ad una integrazione della formazione.

Per la figura del RLS Territoriale (RLST), che non operando esclusivamente all'interno di una singola azienda, ma tra una pluralità di queste, nell'ambito

territoriale che le comprende, la formazione deve riguardare i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principale tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLST sono di norma stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.